

proposta n°
2011/2210

CONSIGLIO

COMUNE DI SENIGALLIA PROVINCIA DI ANCONA	AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE Ufficio TRIBUTI E CANONI
---	--

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO FIRMA data, 22/11/2011	L'ASSESSORE PREPOSTO Paci Francesca Michela
---	--

Trasmessa per l'istruttoria ai seguenti Uffici:

in data

- Finanze Bilancio
- Segreteria A.I.
- Esaminata dalla Giunta 29. 11. 2011
- Al Presidente del Consiglio Comunale 7. 12. 2011
- Alla Segreteria della _____ ° C.C.P.
- Pronta per O.d.G.
-

- Visto l'art. 4 del D. Lgs. 23/2011, concernente l'istituzione dell'imposta di soggiorno;
- Verificato che il Servizio Turismo della Regione Marche ha predisposto una proposta di delibera secondo la quale tutti i comuni della regione sono classificati località turistiche o città d'arte e che la stessa proposta è in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale;
- Richiamato il D.P.R. recante il regolamento concernente la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D. Lgs. 23/2011;
- Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 sulla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate anche tributarie;
- Considerato che per mantenere il livello di offerta turistica che finora ha caratterizzato la Città di Senigallia come una tra le più dinamiche in questo settore di fondamentale importanza per l'economia cittadina l'istituzione dell'imposta di soggiorno rappresenta la necessaria fonte di finanziamento alla quale fare ricorso nel contesto di un severo restringimento dell'autonomia finanziaria degli enti locali, sia attraverso tagli ai trasferimenti sia attraverso l'inasprimento del patto di stabilità interno,;
- Ritenuto pertanto opportuno istituire l'imposta di soggiorno approvando il relativo regolamento secondo lo schema allegato;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente dell'Area Organizzazione e Risorse Finanziarie;
- Con votazione palese;

D E L I B E R A

- 1°) - **di ISTITUIRE** l'imposta di soggiorno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 23/2011;
- 2°) - **di APPROVARE** l'allegato Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3°) - **di DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, alla Direzione Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;
- 4°) - **di DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 mediante separata votazione palese.

COMUNE DI SENIGALLIA
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Nel Comune di Senigallia è istituita l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011. Il relativo gettito concorre al finanziamento delle manifestazioni estive di maggior richiamo, ed in generale viene destinato agli interventi per il turismo previsti nel bilancio di previsione, ivi compresi quelli a sostegno della promozione della città e delle strutture ricettive, nonché i servizi pubblici locali e le maggiori spese connesse ai flussi turistici.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1/1/2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, fino ad un massimo di n. 7 pernottamenti consecutivi negli alberghi e n. 14 pernottamenti consecutivi in tutte le altre strutture ricettive.

Articolo 2 – Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Senigallia che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 3 – Tariffe

1. L'imposta di soggiorno si applica nelle seguenti misure:

DESCRIZIONE	CATEGORIA	TARIFFA €
Alberghi	4 stelle	3,00
	3 stelle	2,00
	2 stelle	1,00
	1 stella	1,00
Residenze Appartamenti	2-3 stelle	1,00
Esercizi complementari	Country house	2,00
	Agriturismi	1,00
	Ostello	0,50
	Affittacamere	0,50
	Case vacanze	0,50
	Bed & breakfast	0,50
Campeggi	4 stelle	1,00
	3 stelle	1,00
	2 stelle	0,50
	1 stella	0,50
	Villaggio turistico	1,00
Locazioni turistiche	Appartamenti	0,50

2. Il Comune di Senigallia comunica preventivamente alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del 12° anno di età;
 - b) i gruppi di oltre 30 persone che pernottano nelle strutture ricettive del territorio comunale.

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b) è subordinata all'esistenza di apposito contratto scritto tra la struttura ricettiva che ospita il gruppo ed il soggetto organizzatore del soggiorno.

Articolo 5 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Senigallia dell'imposta di soggiorno riscossa entro il giorno 16 del mese successivo, con una delle seguenti modalità:
 - a) mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;
 - b) mediante versamento sul conto corrente della Tesoreria comunale;
 - c) con le modalità di cui al capo III del D.Lgs. 9/7/1997 n. 241, previa istituzione dei relativi codici tributo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Qualora l'imposta da versare mensilmente non superi l'importo di € 20,00 il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento alla scadenza successiva.

Articolo 6 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Senigallia sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare annualmente al Comune, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nell'anno precedente, i giorni di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti effettuati.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e può essere trasmessa al medesimo anche per via telematica.

Articolo 7 – Controllo e accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie inerenti l'applicazione dell'imposta.

4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 8 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del D. Lgs. 471/1997.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6 comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 100% dell'imposta dovuta.
3. Se la dichiarazione è incompleta o infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta.
4. La sanzione per omessa od infedele dichiarazione è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
5. In ogni caso la sanzione per omessa od infedele dichiarazione non può essere inferiore ad € 25,00 o superiore ad € 500,00 per ciascun anno di imposta, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
6. Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 6 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
7. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni per omessa od infedele dichiarazione e per la violazione dell'obbligo di informazione di cui al comma precedente si applicano le disposizioni della L. 689/1981.

Articolo 9 – Riscossione coattiva

1. Le somme dovute per l'imposta, le sanzioni e gli interessi, se non versate a seguito dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente con una delle seguenti modalità:
 - a) mediante ruolo in un'unica soluzione se affidata al servizio nazionale della riscossione di cui all'art. 3 del D. L. 203/2005;
 - b) con la procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 639/1910, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti secondo la disciplina dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997.

Articolo 10 – Compensazioni, rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dovuti alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 11 – Funzionario responsabile

1. Al Funzionario responsabile della gestione dell'Ufficio Tributi e Canoni sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di soggiorno.

Articolo 11 – Osservatorio permanente

1. E' istituito un Osservatorio permanente composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.
2. L'Osservatorio permanente elabora annualmente una relazione sulla realizzazione degli interventi da presentare al Consiglio Comunale. La relazione annuale viene inviata telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.P.R. recante il regolamento per la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno.